



Quanto alle spese, deve ritenersi - in ragione della particolare complessità e novità delle questioni giuridiche, oltre che dell'esito del giudizio, di accoglimento solo parziale della domanda (per uno solo dei ricorrenti) - che sussistano eccezionali ragioni per l'integrale compensazione delle stesse.

P.Q.M.

1. Accoglie in parte il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto di [REDACTED], quale genitore di [REDACTED] ad ottenere l'assegno vitalizio previsto dalla L. 407/98, a decorrere dalla data della proposta istanza (5/6/09);
2. Rigetta la domanda di [REDACTED]
3. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.

Si comunichi.

Napoli, 10/12/18

Il Giudice  
Dr.ssa Barbara Gargia